

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "MONTEDOMINI FIRENZE" E ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDARIETÀ CARITAS PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione Giunta Esecutiva SdS n. 26 del 27 giugno 2011 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Firenze e l'A.S.P. "Montedomini Firenze" (di seguito denominata "ASP") per la gestione degli interventi di pronta accoglienza e accoglienza di utenti assistiti dal Comune di Firenze in condizioni di disagio sociale;
- che l'art. 5 della suddetta Convenzione prevede da parte dell'ASP lo svolgimento della funzione relativa alla gestione coordinata e integrata dei rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi indicati nel medesimo art. 5, fra i quali anche l'Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas (di seguito denominata "Associazione");
- che l'Associazione ha sede nel Comune di Firenze ed opera da anni nel settore dell'emarginazione sociale promuovendo interventi di aiuto concreto alle persone in gravi difficoltà socio-economiche accogliendole e accompagnandole nel cammino verso la loro autonomia;
- che l'Associazione ha maturato una comprovata competenza ed esperienza professionale sul territorio del Comune di Firenze ed è in possesso dei requisiti di affidabilità tecnica ed organizzativa necessari per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione;
- che l'Associazione è iscritta al Registro delle Associazioni di Volontariato ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 28/1993 e che non sono in atto procedure di revoca;
- che l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

Nell'ambito della programmazione degli interventi socioassistenziali a favore di utenti in condizioni di disagio sociale e a rischio di marginalità, la presente convenzione regola i rapporti tra l'ASP e l'Associazione per la realizzazione delle attività di accoglienza residenziale presso la struttura denominata "CASA SAN MICHELE", sita in Firenze, in via Aretina, n. 463 (di seguito denominata "servizio").

Articolo 2

Destinatari delle prestazioni

L'attività di cui alla presente Convenzione è rivolta a n. 26 utenti donne sole e/o madri con figlio/i, assistiti dal Comune di Firenze in stato di disagio sociale.

Gli interventi di accoglienza si realizzano mediante la formulazione da parte dei servizi socio territoriali competenti di un progetto personale di reinserimento, redatto in collaborazione con le figure professionali sociali e sanitarie territoriali coinvolte sul caso, tenendo conto delle risorse istituzionali, personali, familiari e di rete.

Nell'ambito dei progetti personalizzati, potrà essere previsto il pagamento di una quota da parte degli utenti, ai fini di responsabilizzare i soggetti in vista di obiettivi di autonomia personale.

La quota di contribuzione individuale è stabilita, in accordo con il servizio sociale professionale che ha in carico l'utente, nella misura di € 1,70 giornaliera.

Gli utenti versano tale contributo al Comune, mediante vaglia postale, accredito su C.C. o versamento diretto.

Gli importi derivanti dai pagamenti degli utenti saranno impiegati dal Comune per interventi di politiche attive e inclusione sociale, compresi quelle che attengono ai percorsi di sostegno all'inserimento lavorativo e sostegno al reperimento di alloggi

E' prevista l'esenzione della quota di cui al comma precedente in casi debitamente motivati dal servizio sociale professionale competente.

Articolo 3

Progetto del Servizio

L'Associazione si impegna a svolgere le attività di cui alla presente Convenzione con le modalità e per le finalità indicate nel Progetto del Servizio (di seguito denominato "Progetto" e conservato agli atti), corredato dai seguenti documenti:

- regolamento interno;
- elenco nominativo del personale utilizzato (responsabile, dipendenti, associati/volontari, incaricati esterni) per qualifica e funzione;
- scheda costi;

Articolo 4

Ammissioni e dimissioni

Le procedure di ammissione, di definizione del Piano Assistenziale Individuale, di verifica e di dimissione degli utenti sono realizzate con le modalità previste dal Protocollo Operativo per i servizi di accoglienza e di inclusione sociale di utenti assistiti dal Comune di Firenze, approvato con apposito atto dirigenziale.

Le ammissioni, il Piano Assistenziale Individuale, le verifiche e le dimissioni sono disposti dal Servizio Sociale di riferimento in collaborazione con il Responsabile del Servizio e si formalizzano mediante l'utilizzo della modulistica allegata al Protocollo Operativo di cui al precedente comma.

La durata degli interventi di accoglienza di cui alla presente Convenzione, nell'ambito del Piano Assistenziale Individuale di cui al punto precedente, tiene altresì conto dei tempi previsti dall'Associazione nel Progetto e nel regolamento interno. Eventuali proroghe possono essere disposte dal Servizio Sociale competente di concerto con il Responsabile del Servizio.

La permanenza degli utenti nella struttura è disciplinata dal Regolamento interno allegato al progetto.

Articolo 5

Pronto Intervento Sociale

L'Associazione/Ente si impegna a riservare, ai fini e per gli scopi della presente convenzione, n. 2 posti di Pronto Intervento Sociale (di seguito denominato "PIS") destinato a donne sole e/o madri con figlio/i.

Ai fini dell'ammissione dell'utente nel posto PIS è necessario che siano soddisfatte le seguenti modalità:

- le ammissioni avranno tutte carattere di urgenza e potranno avvenire su richiesta:
 - a) del Servizio Famiglia e Accoglienza della Direzione;
 - b) dei Servizi Sociali Territoriali;
 - c) delle Forze dell'ordine e degli organi di polizia;
 - l'ingresso dell'utente in struttura avverrà nel corso delle 24 ore dalla richiesta.
- Gli interventi di accoglienza nel posto/i PIS hanno la durata massima di n. 15 gg per gli uomini e di n. 30 gg per le donne e/o madri con figlio, periodo eventualmente rinnovabile per il perdurare delle

condizioni che hanno indotto all'inserimento urgente e ai fini del completamento del piano di superamento dell'emergenza.

Articolo 6

Prestazioni garantite all'utente

L'Associazione/Ente si impegna a fornire le seguenti prestazioni, come specificate nel Progetto di cui al precedente art. 3 :

- posto letto in camera multipla con armadietto personale;
- bagni e docce in comune;
- cena, pranzo, prima colazione e merenda;
- lavanderia attrezzata;
- sala comune per TV e consumazioni pasti;
- sala giochi per bambini;
- cambio settimanale di biancheria da letto e personale;
- materiali di consumo per pulizie e igiene personale.

Articolo 7

Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna a verificare mensilmente l'avvenuto pagamento delle quote di contribuzione individuale da parte degli utenti del servizio (ed a trasmettere a mezzo fax all'ASP copia dei bollettini attestanti il pagamento) e nell'eventualità, a segnalare tempestivamente alla stessa ASP i casi di inadempienza.

L'Associazione si impegna altresì a:

- a) presentare, non oltre un mese dall'inizio dell'attività, copia conforme all'originale della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, di cui al successivo art. 9.
- b) garantire l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nella presente Convenzione;
- c) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali e assicurative previste dalla vigente normativa;
- d) garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal "Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza" D.Lgs 81/08.

Articolo 8

Personale

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Associazione garantisce la disponibilità di un numero di associati/volontari e di dipendenti come indicato nell'Elenco nominativo allegato al Progetto, conservato agli atti, assicurando la loro specifica preparazione e idoneità per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione si impegna altresì a garantire il rispetto da parte del personale dell'organizzazione della normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente.

Il rapporto con il personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

L'Associazione si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi il personale impegnato (dipendenti, volontari e/o associati), per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente l'ASP e il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente Convenzione.

L'Associazione assicura altresì la copertura assicurativa del personale impiegato contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa.

Articolo 9

Locali e attrezzature

L'attività viene svolta presso i locali posti in Firenze, via Aretina, n. 463 di proprietà del Comune di Firenze.

L'Associazione risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inidonei messi a disposizione.

L'Associazione dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di particolare urgenza. L'Associazione mette a disposizione tutta l'attrezzatura occorrente per le attività previste dal presente atto.

L'accesso ai locali da parte del personale dell'ASP e del Comune di Firenze è concordato tra i rispettivi responsabili.

Articolo 10

Spese rimborsabili

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione è previsto il rimborso delle spese sostenute dall'Associazione sulla base degli importi pro-capite pro-die stabiliti nell'ambito del rapporto convenzionale in essere tra l'ASP e il Comune di Firenze, nella misura di seguito indicata e nelle forme e con le modalità previste nei successivi articoli.

L'importo giornaliero dovuto, per ogni singolo utente ospitato, a favore dell'Associazione è stabilito per il periodo compreso tra il 1/7/2011 e 31/12/2011 in:

- € 23,00 al giorno, per ciascuno dei posti effettivamente occupati;
- € 18,40 (pari all'80% dell'importo di cui sopra) al giorno in caso di posto vuoto, quale rimborso delle spese fisse di gestione da parte dell'Associazione.

L'ASP riconosce altresì un importo pari a € 23,00 (il 100% dell'importo giornaliero dovuto) per ogni posto residenziale riservato agli interventi di PIS di cui all'art.5

Articolo 11

Modalità di pagamento

Il pagamento degli importi verrà effettuato dall'ASP entro 90 giorni dal ricevimento dei documenti contabili mensili corredati dall'elenco delle presenze, tipologia e periodo di permanenza.

Contestualmente alla presentazione del documento contabile relativo all'ultima mensilità dovrà essere trasmessa una dettagliata relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali ritardi nella liquidazione delle competenze oltre il termine stabilito danno il diritto all'Associazione di richiedere l'applicazione degli interessi legali e quant'altro previsto dalla legge.

Articolo 12

Durata della Convenzione, rinnovabilità e recesso

La presente Convenzione ha durata a decorrere dal 1.07.2011 fino al 31.12.2011.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.

L'atto convenzionale potrà essere rinnovato annualmente con espresso provvedimento previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse. Resta

inteso che potranno, in fase di rinnovo, essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale in relazione all'introduzione di nuove norme e procedure amministrative ed in linea con le scelte programmatiche e finanziarie dell'ente locale.

In fase di rinnovo è riconosciuto l'adeguamento automatico all'indice di revisione dei prezzi nonché l'adeguamento ai maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione ed applicazione dei contratti di lavoro del personale dipendente.

L'ASP si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge. La presente convenzione potrà altresì essere risolta per inadempimento parziale o totale agli impegni assunti con il presente atto con le modalità di cui al successivo art. 17.

Articolo 13 **Verifica**

L'ASP procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione con particolare riguardo agli obiettivi previsti nel Progetto, al fine di favorire il pieno e corretto utilizzo della struttura e la rispondenza degli interventi messi in atto rispetto alle esigenze degli ospiti.

Il Comune di Firenze procederà alle attività di verifica e vigilanza sul sistema delle strutture convenzionate nell'ambito e con le modalità previste nella Convenzione con l'ASP citata in premessa.

A tale scopo il referente dell'ASP per la verifica dell'andamento del presente atto convenzionale è dott. Nicola Paulesu che potrà avvalersi, laddove necessario, delle specifiche competenze presenti all'interno dell'ASP.

Articolo 14 **Privacy**

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

L'Associazione si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente a Responsabile del trattamento dei dati personali, comunicandone formalmente il nominativo. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo all'atto della stipula, si intende Responsabile privacy il legale rappresentante dell'Associazione.

Articolo 15 **Documentazione**

L'Associazione si impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e alla organizzazione della vita comunitaria.

L'Associazione si obbliga alla tenuta di un registro delle presenze giornaliero degli ospiti accolti con l'indicazione delle generalità di ciascuno.

Articolo 16 **Normative**

L'Associazione realizza gli interventi di accoglienza di cui alla presente Convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale, impegnandosi a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali in materia nonché agli atti di programmazione regionale e locale di settore, osservando altresì gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

Articolo 17 **Inadempienze**

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dall'ASP per iscritto entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Associazione dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'ASP ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione all'Associazione.

In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze. Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile.

Articolo 18 **Disposizioni Finali**

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/1997, sarà registrato solo in caso d'uso con spese di registrazione a totale carico del richiedente.

Il valore massimo della presente convenzione è di € 110.032,00 (fuori campo I.V.A. ai sensi dell'art. 8, comma II, Legge n. 266 dell'11/08/2011).

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Articolo 19 **Adempimenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010** **e modalità di riscossione dei corrispettivi del contratto**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Associazione/Ente si obbliga ad ottemperare a quanto previsto della Legge 136 del 13/08/2010. In particolare l'Associazione/Ente ha provveduto a comunicare gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato in dott. Andrea Gori la persona delegata ad operare su di esso.

Pertanto i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso Cassa Risparmio di Lucca, Pisa, Livorno IBAN IT74I0620002801000000000187.

Nel caso in cui l'Associazione effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ASP _____

Per l'Associazione _____

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "MONTEDOMINI FIRENZE" E ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDARIETÀ CARITAS PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione Giunta Esecutiva SdS n. 26 del 27 giugno 2011 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Firenze e l'A.S.P. "Montedomini Firenze" (di seguito denominata "ASP") per la gestione degli interventi di pronta accoglienza e accoglienza di utenti assistiti dal Comune di Firenze in condizioni di disagio sociale;
- che l'art. 5 della suddetta Convenzione prevede da parte dell'ASP lo svolgimento della funzione relativa alla gestione coordinata e integrata dei rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi indicati nel medesimo art. 5, fra i quali anche l'Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas (di seguito denominata "Associazione");
- che l'Associazione ha sede nel Comune di Firenze ed opera da anni nel settore dell'emarginazione sociale promuovendo interventi di aiuto concreto alle persone in gravi difficoltà socio-economiche accogliendole e accompagnandole nel cammino verso la loro autonomia;
- che l'Associazione ha maturato una comprovata competenza ed esperienza professionale sul territorio del Comune di Firenze ed è in possesso dei requisiti di affidabilità tecnica ed organizzativa necessari per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione;
- che l'Associazione è iscritta al Registro delle Associazioni di Volontariato ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 28/1993 e che non sono in atto procedure di revoca;
- che l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

Nell'ambito della programmazione degli interventi socioassistenziali a favore di utenti in condizioni di disagio sociale e a rischio di marginalità, la presente convenzione regola i rapporti tra l'ASP e l'Associazione per la realizzazione delle attività di accoglienza residenziale e semiresidenziale presso la struttura denominata "ACCOGLIENZA UOMINI – EX CPA SAN PAOLINO", sita in Firenze, in via del Porcellana, n. 30 (di seguito denominata "servizio").

Articolo 2

Destinatari delle prestazioni

L'attività di cui alla presente Convenzione è rivolta a n. 24 utenti uomini soli assistiti dal Comune di Firenze in stato di disagio sociale.

Gli interventi di accoglienza si realizzano mediante la formulazione da parte dei servizi socio territoriali competenti di un progetto personale di reinserimento, redatto in collaborazione con le figure professionali sociali e sanitarie territoriali coinvolte sul caso, tenendo conto delle risorse istituzionali, personali, familiari e di rete.

Nell'ambito dei progetti personalizzati, potrà essere previsto il pagamento di una quota da parte degli utenti, ai fini di responsabilizzare i soggetti in vista di obiettivi di autonomia personale.

La quota di contribuzione individuale è stabilita, in accordo con il servizio sociale professionale che ha in carico l'utente, nella misura di € 1,70 giornaliera.

Gli utenti versano tale contributo al Comune, mediante vaglia postale, accredito su C.C. o versamento diretto.

Gli importi derivanti dai pagamenti degli utenti saranno impiegati dal Comune per interventi di politiche attive e inclusione sociale, compresi quelle che attengono ai percorsi di sostegno all'inserimento lavorativo e sostegno al reperimento di alloggi

È prevista l'esenzione della quota di cui al comma precedente in casi debitamente motivati dal servizio sociale professionale competente.

Articolo 3 **Progetto del Servizio**

L'Associazione si impegna a svolgere le attività di cui alla presente Convenzione con le modalità e per le finalità indicate nel Progetto del Servizio (di seguito denominato "Progetto" e conservato agli atti), corredato dai seguenti documenti:

- regolamento interno;
- elenco nominativo del personale utilizzato (responsabile, dipendenti, associati/volontari, incaricati esterni) per qualifica e funzione;
- scheda costi;

Articolo 4 **Ammissioni e dimissioni**

Le procedure di ammissione, di definizione del Piano Assistenziale Individuale, di verifica e di dimissione degli utenti sono realizzate con le modalità previste dal Protocollo Operativo per i servizi di accoglienza e di inclusione sociale di utenti assistiti dal Comune di Firenze, approvato con apposito atto dirigenziale.

Le ammissioni, il Piano Assistenziale Individuale, le verifiche e le dimissioni sono disposti dal Servizio Sociale di riferimento in collaborazione con il Responsabile del Servizio e si formalizzano mediante l'utilizzo della modulistica allegata al Protocollo Operativo di cui al precedente comma.

La durata degli interventi di accoglienza di cui alla presente Convenzione, nell'ambito del Piano Assistenziale Individuale di cui al punto precedente, tiene altresì conto dei tempi previsti dall'Associazione/Ente nel Progetto e nel regolamento interno. Eventuali proroghe possono essere disposte dal Servizio Sociale competente di concerto con il Responsabile del Servizio.

La permanenza degli utenti nella struttura è disciplinata dal Regolamento interno allegato al progetto.

Articolo 5 **Prestazioni garantite all'utente**

L'Associazione si impegna a fornire le seguenti prestazioni, come specificate nel Progetto di cui al precedente art. 3:

- accoglienza in camere a 4 posti letto con armadietto personale;
- bagni e docce in ogni camera;
- cena e prima colazione;
- lavanderia attrezzata;
- sala comune per TV e consumazione pasti;
- fornitura settimanale di biancheria piana e personale;
- pulizie ordinarie e straordinarie;
- materiali di consumo per pulizie ed igiene personale.

Articolo 6

Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna a verificare mensilmente l'avvenuto pagamento delle quote di contribuzione individuale da parte degli utenti del servizio (ed a trasmettere a mezzo fax all'ASP copia dei bollettini attestanti il pagamento) e nell'eventualità, a segnalare tempestivamente alla stessa ASP i casi di inadempienza.

L'Associazione si impegna altresì a:

- a) presentare, non oltre un mese dall'inizio dell'attività, copia conforme all'originale della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, di cui al successivo art. 8.
- b) garantire l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nella presente Convenzione;
- c) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali e assicurative previste dalla vigente normativa;
- d) garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal "Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza" D.Lgs 81/08.

Articolo 7

Personale

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Associazione garantisce la disponibilità di un numero di associati/volontari e di dipendenti come indicato nell'Elenco nominativo allegato al Progetto, conservato agli atti, assicurando la loro specifica preparazione e idoneità per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione si impegna altresì a garantire il rispetto da parte del personale dell'organizzazione della normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente.

Il rapporto con il personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

L'Associazione si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi il personale impegnato (dipendenti, volontari e/o associati), per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente l'ASP e il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente Convenzione.

L'Associazione assicura altresì la copertura assicurativa del personale impiegato contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa.

Articolo 8

Locali e attrezzature

L'attività viene svolta presso i locali posti in Firenze in via del Porcellana, n. 30 (secondo piano), di proprietà del Comune di Firenze.

L'Associazione risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inidonei messi a disposizione.

L'Associazione dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di particolare urgenza. L'Associazione mette a disposizione tutta l'attrezzatura occorrente per le attività previste dal presente atto.

L'accesso ai locali da parte del personale dell'ASP e del Comune di Firenze è concordato tra i rispettivi responsabili.

Articolo 9

Spese rimborsabili

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione è previsto il rimborso delle spese sostenute dall'Associazione sulla base degli importi pro-capite pro-die stabiliti nell'ambito del rapporto convenzionale in essere tra l'ASP e il Comune di Firenze, nella misura di seguito indicata e nelle forme e con le modalità previste nei successivi articoli.

L'importo giornaliero dovuto, per ogni singolo utente ospitato, a favore dell'Associazione è stabilito per il periodo compreso tra il 1/7/2011 – 31/12/2011 in:

- € 23,00 al giorno, per ciascuno dei posti effettivamente occupati;
- € 18,40 (pari all'80% dell'importo di cui sopra) al giorno in caso di posto vuoto, quale rimborso delle spese fisse di gestione da parte dell'Associazione/Ente.

Articolo 10

Modalità di pagamento

Il pagamento degli importi verrà effettuato dall'ASP entro 90 giorni dal ricevimento dei documenti contabili mensili corredati dall'elenco delle presenze, tipologia e periodo di permanenza.

Contestualmente alla presentazione del documento contabile relativo all'ultima mensilità dovrà essere trasmessa una dettagliata relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali ritardi nella liquidazione delle competenze oltre il termine stabilito danno il diritto all'Associazione di richiedere l'applicazione degli interessi legali e quant'altro previsto dalla legge.

Articolo 11

Durata della Convenzione, rinnovabilità e recesso

La presente Convenzione ha durata a decorrere dal 1.07.2011 fino al 31.12.2011.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.

L'atto convenzionale potrà essere rinnovato annualmente con espresso provvedimento previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse. Resta inteso che potranno, in fase di rinnovo, essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale in relazione all'introduzione di nuove norme e procedure amministrative ed in linea con le scelte programmatiche e finanziarie dell'ente locale.

In fase di rinnovo è riconosciuto l'adeguamento automatico all'indice di revisione dei prezzi nonché l'adeguamento ai maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione ed applicazione dei contratti di lavoro del personale dipendente.

L'ASP si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge. La presente convenzione potrà altresì essere risolta per inadempimento parziale o totale agli impegni assunti con il presente atto con le modalità di cui al successivo art. 17.

Articolo 12

Verifica

L'ASP procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione con particolare riguardo agli obiettivi previsti nel Progetto, al fine di favorire il pieno e corretto utilizzo della struttura e la rispondenza degli interventi messi in atto rispetto alle esigenze degli ospiti.

Il Comune di Firenze procederà alle attività di verifica e vigilanza sul sistema delle strutture convenzionate nell'ambito e con le modalità previste nella Convenzione con l'ASP citata in premessa.

A tale scopo il referente dell'ASP per la verifica dell'andamento del presente atto convenzionale è il dott. Nicola Paulesu che potrà avvalersi, laddove necessario, delle specifiche competenze presenti all'interno dell'ASP.

Articolo 13

Privacy

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

L'Associazione si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente, a Responsabile del trattamento dei dati personali, comunicandone formalmente il nominativo. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo all'atto della stipula, si intende Responsabile privacy il legale rappresentante dell'Associazione.

Articolo 14

Documentazione

L'Associazione si impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e alla organizzazione della vita comunitaria.

L'Associazione si obbliga alla tenuta di un registro delle presenze giornaliero degli ospiti accolti con l'indicazione delle generalità di ciascuno.

Articolo 15

Normative

L'Associazione realizza gli interventi di accoglienza di cui alla presente Convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale, impegnandosi a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali in materia nonché agli atti di programmazione regionale e locale di settore, osservando altresì gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

Articolo 16

Inadempienze

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dall'ASP per iscritto entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Associazione dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'ASP ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione all'Associazione.

In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze. Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile.

Articolo 17

Disposizioni Finali

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/1997, sarà registrato solo in caso d'uso con spese di registrazione a totale carico del richiedente.

Il valore massimo della presente convenzione è di € 101.568,00 (fuori campo I.V.A. ai sensi dell'art. 8, comma II, Legge n. 266 dell'11/08/2011).

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Articolo 18

Adempimenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e modalità di riscossione dei corrispettivi del contratto

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Associazione/Ente si obbliga ad ottemperare a quanto previsto della Legge 136 del 13/08/2010. In particolare l'Associazione/Ente ha provveduto a comunicare gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato in dott. Andrea Gori la persona delegata ad operare su di esso.

Pertanto i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso Cassa Risparmio di Lucca, Pisa, Livorno IBAN IT74I0620002801000000000187.

Nel caso in cui l'Associazione effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ASP _____

Per l'Associazione _____

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "MONTEDOMINI FIRENZE" E ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDARIETÀ CARITAS PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione Giunta Esecutiva SdS n. 26 del 27 giugno 2011 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Firenze e l'A.S.P. "Montedomini Firenze" (di seguito denominata "ASP") per la gestione degli interventi di pronta accoglienza e accoglienza di utenti assistiti dal Comune di Firenze in condizioni di disagio sociale;
- che l'art. 5 della suddetta Convenzione prevede da parte dell'ASP lo svolgimento della funzione relativa alla gestione coordinata e integrata dei rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi indicati nel medesimo art. 5, fra i quali anche l'Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas (di seguito denominata "Associazione");
- che l'Associazione ha sede nel Comune di Firenze ed opera da anni nel settore dell'emarginazione sociale promuovendo interventi di aiuto concreto alle persone in gravi difficoltà socio-economiche accogliendole e accompagnandole nel cammino verso la loro autonomia;
- che l'Associazione ha maturato una comprovata competenza ed esperienza professionale sul territorio del Comune di Firenze ed è in possesso dei requisiti di affidabilità tecnica ed organizzativa necessari per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione;
- che l'Associazione è iscritta al Registro delle Associazioni di Volontariato ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 28/1993 e che non sono in atto procedure di revoca;
- che l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

Nell'ambito della programmazione degli interventi socioassistenziali a favore di utenti in condizioni di disagio sociale e a rischio di marginalità, la presente convenzione regola i rapporti tra l'ASP e l'Associazione per la realizzazione delle attività di accoglienza residenziale presso la struttura denominata "CASA ACCOGLIENZA PER DONNE E BAMBINI", sita in Firenze, in via del Porcellana, n.30 (di seguito denominata "servizio").

Articolo 2

Destinatari delle prestazioni

L'attività di cui alla presente Convenzione è rivolta a n. 20 utenti donne sole e/o madri con figlio/i, assistiti dal Comune di Firenze in stato di disagio sociale.

Gli interventi di accoglienza si realizzano mediante la formulazione da parte dei servizi socio territoriali competenti di un progetto personale di reinserimento, redatto in collaborazione con le figure professionali sociali e sanitarie territoriali coinvolte sul caso, tenendo conto delle risorse istituzionali, personali, familiari e di rete.

Nell'ambito dei progetti personalizzati, potrà essere previsto il pagamento di una quota da parte degli utenti, ai fini di responsabilizzare i soggetti in vista di obiettivi di autonomia personale.

La quota di contribuzione individuale è stabilita, in accordo con il servizio sociale professionale che ha in carico l'utente, nella misura di € 1,70 giornaliera.

Gli utenti versano tale contributo al Comune, mediante vaglia postale, accreditato su C.C. o versamento diretto.

Gli importi derivanti dai pagamenti degli utenti saranno impiegati dal Comune per interventi di politiche attive e inclusione sociale, compresi quelle che attengono ai percorsi di sostegno all'inserimento lavorativo e sostegno al reperimento di alloggi

E' prevista l'esenzione della quota di cui al comma precedente in casi debitamente motivati dal servizio sociale professionale competente.

Articolo 3

Progetto del Servizio

L'Associazione si impegna a svolgere le attività di cui alla presente Convenzione con le modalità e per le finalità indicate nel Progetto del Servizio (di seguito denominato "Progetto" e conservato agli atti), corredato dai seguenti documenti:

- regolamento interno;
- elenco nominativo del personale utilizzato (responsabile, dipendenti, associati/volontari, incaricati esterni) per qualifica e funzione;
- scheda costi;

Articolo 4

Ammissioni e dimissioni

Le procedure di ammissione, di definizione del Piano Assistenziale Individuale, di verifica e di dimissione degli utenti sono realizzate con le modalità previste dal Protocollo Operativo per i servizi di accoglienza e di inclusione sociale di utenti assistiti dal Comune di Firenze, approvato con apposito atto dirigenziale.

Le ammissioni, il Piano Assistenziale Individuale, le verifiche e le dimissioni sono disposti dal Servizio Sociale di riferimento in collaborazione con il Responsabile del Servizio e si formalizzano mediante l'utilizzo della modulistica allegata al Protocollo Operativo di cui al precedente comma.

La durata degli interventi di accoglienza di cui alla presente Convenzione, nell'ambito del Piano Assistenziale Individuale di cui al punto precedente, tiene altresì conto dei tempi previsti dall'Associazione nel Progetto e nel regolamento interno. Eventuali proroghe possono essere disposte dal Servizio Sociale competente di concerto con il Responsabile del Servizio.

La permanenza degli utenti nella struttura è disciplinata dal Regolamento interno allegato al progetto.

Articolo 5

Pronto Intervento Sociale

L'Associazione/Ente si impegna a riservare, ai fini e per gli scopi della presente convenzione, n. 4 posti di Pronto Intervento Sociale (di seguito denominato "PIS") destinato a donne sole e/o madri con figlio/i.

Ai fini dell'ammissione dell'utente nel posto PIS è necessario che siano soddisfatte le seguenti modalità:

- le ammissioni avranno tutte carattere di urgenza e potranno avvenire su richiesta:
 - a) del Servizio Famiglia e Accoglienza della Direzione;
 - b) dei Servizi Sociali Territoriali;
 - c) delle Forze dell'ordine e degli organi di polizia;
 - l'ingresso dell'utente in struttura avverrà nel corso delle 24 ore dalla richiesta.
- Gli interventi di accoglienza nel posto/i PIS hanno la durata massima di n. 15 gg per gli uomini e di n. 30 gg per le donne e/o madri con figlio, periodo eventualmente rinnovabile per il perdurare delle

condizioni che hanno indotto all'inserimento urgente e ai fini del completamento del piano di superamento dell'emergenza.

Articolo 6

Prestazioni garantite all'utente

L'Associazione/Ente si impegna a fornire le seguenti prestazioni, come specificate nel Progetto di cui al precedente art. 3 :

- accoglienza in camera a 4 posti letto con armadietto personale;
- bagni e docce in ogni camera;
- cena, pranzo, prima colazione e merenda;
- lavanderia attrezzata;
- sala comune per TV e consumazioni pasti;
- sala giochi per bambini;
- cambio settimanale di biancheria da letto e personale;
- pulizie ordinarie e straordinarie;
- materiali di consumo per pulizie e igiene personale.

Articolo 7

Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna a verificare mensilmente l'avvenuto pagamento delle quote di contribuzione individuale da parte degli utenti del servizio (ed a trasmettere a mezzo fax all'ASP copia dei bollettini attestanti il pagamento) e nell'eventualità, a segnalare tempestivamente alla stessa ASP i casi di inadempienza.

L'Associazione si impegna altresì a:

- a) presentare, non oltre un mese dall'inizio dell'attività, copia conforme all'originale della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, di cui al successivo art. 9.
- b) garantire l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nella presente Convenzione;
- c) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali e assicurative previste dalla vigente normativa;
- d) garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal "Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza" D.Lgs 81/08.

Articolo 8

Personale

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Associazione garantisce la disponibilità di un numero di associati/volontari e di dipendenti come indicato nell'Elenco nominativo allegato al Progetto, conservato agli atti, assicurando la loro specifica preparazione e idoneità per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione si impegna altresì a garantire il rispetto da parte del personale dell'organizzazione della normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente.

Il rapporto con il personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

L'Associazione si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi il personale impegnato (dipendenti, volontari e/o associati), per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente l'ASP e il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente Convenzione.

L'Associazione assicura altresì la copertura assicurativa del personale impiegato contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa.

Articolo 9

Locali e attrezzature

L'attività viene svolta presso i locali posti in Firenze, via del Porcellana, n. 30 di proprietà del Comune di Firenze.

L'Associazione risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inidonei messi a disposizione.

L'Associazione dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di particolare urgenza. L'Associazione mette a disposizione tutta l'attrezzatura occorrente per le attività previste dal presente atto.

L'accesso ai locali da parte del personale dell'ASP e del Comune di Firenze è concordato tra i rispettivi responsabili.

Articolo 10

Spese rimborsabili

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione è previsto il rimborso delle spese sostenute dall'Associazione sulla base degli importi pro-capite pro-die stabiliti nell'ambito del rapporto convenzionale in essere tra l'ASP e il Comune di Firenze, nella misura di seguito indicata e nelle forme e con le modalità previste nei successivi articoli.

L'importo giornaliero dovuto, per ogni singolo utente ospitato, a favore dell'Associazione è stabilito per il periodo compreso tra il 1/7/2011 e 31/12/2011 in:

- € 22,00 al giorno, per ciascuno dei posti effettivamente occupati;
- € 17,60 (pari all'80% dell'importo di cui sopra) al giorno in caso di posto vuoto, quale rimborso delle spese fisse di gestione da parte dell'Associazione.

L'ASP riconosce altresì un importo pari a € 22,00 (il 100% dell'importo giornaliero dovuto) per ogni posto residenziale riservato agli interventi di PIS di cui all'art.5

Articolo 11

Modalità di pagamento

Il pagamento degli importi verrà effettuato dall'ASP entro 90 giorni dal ricevimento dei documenti contabili mensili corredati dall'elenco delle presenze, tipologia e periodo di permanenza.

Contestualmente alla presentazione del documento contabile relativo all'ultima mensilità dovrà essere trasmessa una dettagliata relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali ritardi nella liquidazione delle competenze oltre il termine stabilito danno il diritto all'Associazione di richiedere l'applicazione degli interessi legali e quant'altro previsto dalla legge.

Articolo 12

Durata della Convenzione, rinnovabilità e recesso

La presente Convenzione ha durata a decorrere dal 1.07.2011 fino al 31.12.2011.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.

L'atto convenzionale potrà essere rinnovato annualmente con espresso provvedimento previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse. Resta

inteso che potranno, in fase di rinnovo, essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale in relazione all'introduzione di nuove norme e procedure amministrative ed in linea con le scelte programmatiche e finanziarie dell'ente locale.

In fase di rinnovo è riconosciuto l'adeguamento automatico all'indice di revisione dei prezzi nonché l'adeguamento ai maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione ed applicazione dei contratti di lavoro del personale dipendente.

L'ASP si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge. La presente convenzione potrà altresì essere risolta per inadempimento parziale o totale agli impegni assunti con il presente atto con le modalità di cui al successivo art. 17.

Articolo 13 **Verifica**

L'ASP procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione con particolare riguardo agli obiettivi previsti nel Progetto, al fine di favorire il pieno e corretto utilizzo della struttura e la rispondenza degli interventi messi in atto rispetto alle esigenze degli ospiti.

Il Comune di Firenze procederà alle attività di verifica e vigilanza sul sistema delle strutture convenzionate nell'ambito e con le modalità previste nella Convenzione con l'ASP citata in premessa.

A tale scopo il referente dell'ASP per la verifica dell'andamento del presente atto convenzionale è dott. Nicola Paulesu che potrà avvalersi, laddove necessario, delle specifiche competenze presenti all'interno dell'ASP.

Articolo 14 **Privacy**

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

L'Associazione si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente a Responsabile del trattamento dei dati personali, comunicandone formalmente il nominativo. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo all'atto della stipula, si intende Responsabile privacy il legale rappresentante dell'Associazione.

Articolo 15 **Documentazione**

L'Associazione si impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e alla organizzazione della vita comunitaria.

L'Associazione si obbliga alla tenuta di un registro delle presenze giornaliero degli ospiti accolti con l'indicazione delle generalità di ciascuno.

Articolo 16 **Normative**

L'Associazione realizza gli interventi di accoglienza di cui alla presente Convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale, impegnandosi a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali in materia nonché agli atti di programmazione regionale e locale di settore, osservando altresì gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

Articolo 17 **Inadempienze**

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dall'ASP per iscritto entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Associazione dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'ASP ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione all'Associazione.

In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze. Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile.

Articolo 18 **Disposizioni Finali**

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/1997, sarà registrato solo in caso d'uso con spese di registrazione a totale carico del richiedente.

Il valore massimo della presente convenzione è di € 80.960,00 (fuori campo I.V.A. ai sensi dell'art. 8, comma II, Legge n. 266 dell'11/08/2011).

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Articolo 19 **Adempimenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010** **e modalità di riscossione dei corrispettivi del contratto**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Associazione/Ente si obbliga ad ottemperare a quanto previsto della Legge 136 del 13/08/2010. In particolare l'Associazione/Ente ha provveduto a comunicare gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato in dott. Andrea Gori la persona delegata ad operare su di esso.

Pertanto i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa, Livorno IBAN IT74I0620002801000000000187.

Nel caso in cui l'Associazione effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ASP _____

Per l'Associazione _____